

REGOLAMENTO (CEE) N. 520/93 DEL CONSIGLIO**del 2 marzo 1993****relativo alla conclusione dell'accordo concernente le relazioni nel settore della
pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica Lettone**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,considerando che la Comunità e la Repubblica Lettone hanno negoziato e siglato un
accordo sulle relazioni nel settore della pesca,

considerando che è nell'interesse della Comunità approvare detto accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvato a nome della Comunità l'accordo concernente le relazioni nel settore della
pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica Lettone.

Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo
allo scopo di impegnare la Comunità ⁽³⁾.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1993.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. TRØJBORG

⁽¹⁾ GU n. C 304 del 21. 11. 1992, pag. 12.⁽²⁾ Parere reso il 12 febbraio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽³⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.